



IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente;

Vista la legge della Regione dell'Umbria del 28 marzo 2006, n. 6 "*Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSu)*", in particolare l'articolo 7, come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2, che prevede l'istituzione di una "*Commissione di garanzia degli studenti*", per la durata in carica di un biennio, composta da nove studenti di cui sette dell'Università degli Studi di Perugia, uno dell'Università per Stranieri di Perugia ed uno degli altri Istituti indicati all'art. 2 della stessa legge;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare il Titolo Quinto "Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche";

Visto il D.R. n. 188 del 20 maggio 2022, con il quale la signora Chiara Chirico è stata proclamata eletta quale rappresentante degli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia nella Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria, per un biennio;

Visto il decreto della Presidente della Giunta Regionale del 10 febbraio 2023, n. 5, con il quale la signora Chiara Chirico è nominata quale componente della Commissione in parola;

Vista la nota del 3 maggio 2023, nostro prot. n. 6673 del 4 maggio 2023, con la quale la signora Chiara Chirico ha rassegnato le dimissioni dalla carica di rappresentante degli studenti dell'Ateneo nella suddetta Commissione di garanzia;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'indizione delle elezioni per la nomina, per il biennio 2023-2025, di un rappresentante degli studenti dell'Ateneo nella Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria;

Visto il D.R. n. 78 del 23 aprile 2023, con il quale sono state indette per i giorni 24 e 25 maggio 2023 le elezioni per la nomina, per il biennio 2023-2025, delle rappresentanze studentesche in vari Organi dell'Ateneo;

Ritenuto opportuno, ai fini di un'economia procedimentale, di far coincidere i giorni delle elezioni in parola con quelli stabiliti con il suddetto D.R. n. 78 del 23 aprile 2023,

d e c r e t a

1. di indire per i giorni **24 e 25 maggio 2023** le elezioni per la nomina, per il biennio 2023-2025:
– di un rappresentante degli studenti dell'Ateneo nella Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria.

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso il Campus Universitario di Via Carlo Manuali nei giorni **24 maggio 2023**, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, e **25 maggio 2023**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

2.2 Commissione elettorale



Per gli adempimenti relativi alle votazioni di cui al presente decreto è nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale, con il compito di sovrintendere a tutto il procedimento elettorale, composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni di cui al presente decreto è costituito con provvedimento del Rettore il Seggio Elettorale di cui all'articolo 3, comma 6, del Regolamento di Ateneo, composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a D
- b) due scrutatori, da scegliere tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo
- c) un Segretario da scegliere tra il personale tecnico e amministrativo
- d) due scrutatori supplenti da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Per la rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nella Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria:

- l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2022/2023, a un Corso di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo o che abbiano regolarizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*
- l'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **9 maggio 2023**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, sono pubblicati nell'Area Riservata Esse3Web all'interno del sito istituzionale dell'Ateneo, a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo, il numero di matricola e il Corso di laurea / laurea magistrale.

In caso di criticità o problemi inerenti alla posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente dovrà rivolgersi alla Segreteria Corsi di laurea e didattica per regolare la propria posizione amministrativa.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature



Per la rappresentanza degli studenti di cui al presente decreto, le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti.

Ciascuna lista può comprendere un solo candidato.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista, ed è sostenuta da sottoscrittori in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo alla data di pubblicazione degli elenchi e che non siano candidati né sottoscrittori di altre liste concorrenti.

Il presentatore di lista è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti. La lista deve essere corredata da apposite autocertificazioni compilate dai sottoscrittori.

Il numero di sottoscrizioni richiesto, inclusa quella del presentatore di lista, è pari a 5 (cinque).

Il presentatore di lista, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **15 maggio 2023**, provvede a presentare la lista corredata dall'apposita modulistica reperibile nel sito istituzionale e debitamente compilata, secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano presso il "Servizio Organi Collegiali" dell'Ateneo (aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00); in tal caso la firma del presentatore, munito di un documento di identità, è resa autentica a cura del Responsabile del Servizio Organi Collegiali
- trasmissione tramite propria PEC personale all'indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it, **ovvero tramite mail istituzionale di Ateneo** all'indirizzo organi.collegiali@unistrapg.it, della suddetta modulistica firmata e scansionata (oltre a copia scansionata del documento di identità del presentatore).

Nel modulo per la presentazione della lista devono essere indicati:

- una sigla, acronimo o breve denominazione atti a identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico, contestualmente alla stessa dovrà essere depositato il relativo file
- il nominativo del presentatore (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- il nominativo (cognome e nome) del candidato con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola
- l'elenco degli aventi diritto al voto che sostengono la lista, corredato dalle relative sottoscrizioni, fornite mediante apposita autocertificazione allegata, con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata dal presentatore di lista.

La modulistica da allegare alla presentazione della lista include:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista
- l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato.

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente sottopone la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.

È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale le liste, previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.

Le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo in data **15 maggio 2023**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale nei locali universitari può aver luogo, limitatamente ai giorni e agli orari di apertura degli stessi, unicamente negli spazi assegnati dall'Amministrazione previa richiesta al Rettore da parte dei presentatori di lista interessati, avendo cura in ogni caso di evitare assembramenti all'interno e all'esterno delle sedi.



Ogni forma di propaganda elettorale potrà svolgersi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e dovrà cessare entro le ore 24:00 del **22 maggio 2023**.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti Organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di un'intera lista.

Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale presso le sedi dell'Ateneo.

2.8 Adempimenti preliminari

Nel primo giorno delle votazioni, con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali, i componenti del Seggio Elettorale si riuniscono presso il Campus Universitario (Palazzina Valitutti o Palazzina Lupattelli) di Via Carlo Manuali per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare, devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenco degli elettori ammessi alle votazioni per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico ed elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) urna per la raccolta delle schede votate

I componenti del Seggio, dopo aver verificato l'integrità delle urne, provvedono a sigillare mediante nastro adesivo i coperchi di ciascuna di esse, senza ostruire la fessura destinata all'inserimento delle schede. Gli elenchi degli elettori, le liste e le schede elettorali debbono essere autenticati prima dell'inizio della votazione mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio sia nella fase preliminare, sia nella fase della votazione e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Il Presidente del Seggio consegna a ciascun elettore - previa identificazione e apposizione delle firme nell'apposito elenco dei votanti - la scheda relativa alla rappresentanza per la quale ha diritto all'elettorato attivo.

Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tale elenco, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio Elettorale presso il "Servizio Segreteria Corsi di laurea e didattica". L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina, previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, deve essere allegato al verbale.

Il voto è personale e segreto. Per la rappresentanza di cui al presente decreto, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per il candidato della stessa lista.

Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata viene introdotta nell'apposita urna.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto a ricevere una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.



Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle votazioni

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta una sola volta con le stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il *quorum* richiesto, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di *quorum*. Restano comunque valide le liste presentate per la prima votazione.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle altre procedure elettorali di competenza del Seggio Elettorale, nonché a sigillare la relativa urna qualora lo scrutinio avvenga successivamente.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per il candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza
- cui si accompagnino più voti di preferenza di quanti sia ammesso esprimerne

In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza espressi in numero superiore a quello ammesso.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente del Seggio provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata, curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.13 Verifica e proclamazione dei risultati



Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto.

Per la rappresentanza di cui al presente decreto viene proclamato eletto il candidato della lista più votata.

A parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Il decreto di proclamazione, comprensivo delle eventuali graduatorie dei non eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo per 3 (tre) giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi due giorni.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del candidato in graduatoria appartenente alla seconda lista più votata, purché questa abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

Il decreto di proclamazione dell'eletto verrà trasmesso alla Regione Umbria per l'adozione del provvedimento di nomina.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

IL RETTORE
f.to prof. Valerio De Cesaris